

## **APPROFONDIMENTO TECNICO N. 5**

### ***Il Sito di Interesse Nazionale (SIN)***

Nei documenti del Comune di Brescia e del Ministero dell'Ambiente (es. Relazione sullo stato dell'ambiente) si discute ampiamente dell'inquinamento ambientale e della gestione dei siti contaminati, che rappresentano uno dei maggiori problemi ambientali per i paesi europei. La contaminazione del suolo può derivare da attività industriali, gestione dei rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi, con effetti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Si rimanda al seguente documento per gli aspetti di dettaglio:

<https://www.comune.brescia.it/.../relazione-sullo-stato...>

### **COS'È E QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO?**

Il Decreto Ronchi stabiliva la definizione di sito contaminato come porzione di territorio in cui "le concentrazioni dei contaminanti superano i valori limite". La prima normativa organica nazionale in tema di siti contaminati è il D.M. 471/1999, regolamento attuativo dell'Articolo 17 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi). A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le procedure tecniche per la gestione dei siti contaminati sono state ulteriormente sviluppate.

### **QUAL È L'OBIETTIVO?**

L'obiettivo principale della bonifica dei SIN è proteggere la salute umana e ripristinare l'integrità ambientale. Questo include la riduzione dell'esposizione delle popolazioni locali agli inquinanti, la prevenzione della diffusione degli inquinanti verso aree non contaminate, e il recupero dell'uso del suolo per scopi residenziali, agricoli o commerciali.

### **COME SONO IDENTIFICATI?**

I criteri per la individuazione dei siti di interesse nazionale sono stati definiti prima dall'Articolo 15, comma 1 del D.M. 471/99 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati" (Art. 15, comma 1) e, successivamente dall'Art.252 del D.Lgs. 152/2006. Sulla base di queste disposizioni, gli interventi di interesse nazionale sono identificati in base a:

- Caratteristiche del sito inquinato: Quantità e pericolosità degli inquinanti.
- Impatto ambientale: Rischio sanitario ed ecologico, pregiudizio per beni culturali e ambientali.
- Principi e criteri direttivi:
  - Bonifica di aree di pregio ambientale.
  - Bonifica di territori tutelati.
  - Elevato rischio sanitario e ambientale.
  - Rilevante impatto socio-economico.
  - Rischio per beni di interesse storico e culturale.
  - Siti compresi nel territorio di più regioni.
  - Presenza di attività di raffinerie, impianti chimici o acciaierie.
  - Siti con attività produttive ed estrattive di amianto.

La perimetrazione del sito coinvolge comuni, province, regioni e altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili e proprietari delle aree da bonificare.

Di seguito il link al D.Lgs. 152/2006: <https://www.gazzettaufficiale.it/.../materiaAmbientale>

### **QUALI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI?**

La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica MITE), sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)» e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. [...]